COMUNE DI BARANO D'ISCHIA



Città Metropolitana di Napoli Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale

UFFICIO DEL PAESAGGIO

Settore VII – Servizio Paesaggio

28+039 081 19043723
■ e-mail: utc@comunebarano.it
■ e-mail cert.: paesaggio@pec.comunebarano.it
Via Conado Buono, 1–80070 Barano d'Ischia (NA) - C.F.: 83000730636 — P. I.V.A.: 03949260636

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA Nº 14 DEL 10.08.2021

PARERE FAVOREVOLE DELLE AMMINISTRAZIONI PREPOSTE ALLA TUTELA DEL VINCOLO (art. 146 comma 8 D. Lgs. n° 42 del 22. 01. 2004 e ss. mm. ed ii.)

OGGETTO: Segnalazione Certificata di Inizio Attività prot. com. n. 3021 del 26.04.2021.

"Progetto per la realizzazione di un portico, traslazione scala e modifica dei vani" immobile sito in Barano d'Ischia (NA) alla via Vado Michele, in catasto al foglio n. 19

p.lla n. 1593 sub 4.

DITTA:

Sig.ra OLIVIERI MARIANNA, nata a Lacco Ameno (NA) il 09.05.1988 e residente in

Barano d'Ischia (NA) alla via Vado Michele n. 13;

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL PAESAGGIO

PREMESSO:

- che con S.C.I.A. prot. com. n. 3021 del 26.04.2021, la Sig.ra OLIVIERI Marianna nata a Lacco Ameno (NA) il 09.05.1988 e residente in Barano d'Ischia (NA) alla via Vado Michele n. 13, C.F.: LVR MNN 88E49 E396S, in qualità di proprietaria dell'immobile sito in Barano d'Ischia (NA) alla via Vado Michele, ha trasmesso S.C.I.A., ai sensi del DPR 06.06.2001, n° 380 e ss. mm. ed ii, con richiesta di autorizzazione paesaggistica semplificata, con i relativi allegati tecnici a firma dell'ing. Guglielmo Napoleone, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n. 21170 (pec: guglielmo.napoleone@ingpec.eu), per il "Progetto per la realizzazione di un portico, traslazione scala e modifica dei vani" immobile sito in Barano d'Ischia (NA) alla via Vado Michele, in catasto al foglio n. 19 p.lla n. 1593 sub 4;
- che per l'esecuzione degli interventi previsti nella SCIA, in dipendenza del vincolo imposto a tutto il territorio comunale con D. M. 09/01/1958, pubblicato sulla G.U. n. 22 del 27/01/1958, necessita la preventiva Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 156/06, dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs. 62/08, dal D.Lgs 63/08, L. 129/08 e ss. mm. ed ii., dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazione, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011 e ss. mm. ed ii., nonché del Regolamento emanato con D.P.R. n. 139/2010 in attuazione dell'art. 146 comma 9 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. ii., come sostituito con D.P.R. n. 31/2017;

VISTO:

- l'art. 6 della Legge Regionale 1° Settembre 1981, n. 65 con cui sono state sub-delegate ai Comuni le funzioni Amministrative previste dall'art. 82, comma 2°, lett. b),d), e f) del D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616 per le zone sottoposte a vincolo paesistico;
- la Legge Regionale 23 Febbraio 1982, n. 10 che impartisce gli indirizzi programmatici e le direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della Legge sopraindicata;
- il Piano Territoriale Paesistico dell'Isola d'Ischia, approvato con D.M. del 08.02.1999;
- l'art. 146 del D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004, (pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs. 63/08, dal D.L. n° 70/2011 convertito, con

B

modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011, dal D.L. n 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii., nonché il Regolamento emanato con D.P.R. n. 139/2010 in attuazione dell'art. 146 comma 9 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. ii., come sostituito con D.P.R. n. 31/2017;

CONSIDERATO:

- che la funzione amministrativa attiva volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è esercitata dal Comune di Barano d'Ischia attraverso il parere espresso dall'Organo Collegiale di cui al comma 2° dell'ex art. 41 della L. R. n°16/04 (oggi Commissione locale per il Paesaggio (C.L.P.), ex art. 148 del D.Lgs. 42/04 e ss. mm. ed ii., così come prevista dalla Circolare esplicativa della Giunta Regionale della Campania del 02/08/2011, prot. n° 602279), previa acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza previsto dal comma 5° dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04 e ss. mm. ed ii.;
- che la zona interessata dall'intervento ricade in Zona "R.U.A." del vigente P.T.P.;
- **che** il Responsabile del Procedimento geom. Salvatore Di Costanzo, con scheda istruttoria del 12.05.2021, esaminata la documentazione tecnica prodotta, ha ritenuto l'istanza procedibile;
- che l'intervento può essere ascrivibile alla fattispecie indicata al n. B.3, B.17, dell'elenco di cui all'allegato "B" del D.P.R. n°31/2017 e non interdetti da specifica prescrizione d'uso del paesaggio contenuta nel Piano Paesistico vigente nell'area oggetto della previsione di modificazione;
- che la Commissione per il Paesaggio esaminato il progetto con verbale nº 7, punto n. 5 del 13.05.2021 ha espresso il seguente parere: "...omissis... La commissione esaminata la pratica e vista la scheda istruttoria, rilevato che trattasi di un fabbricato legittimo giusto PDC in sanatoria n. 12/2020; considerato che le opere consistono nella modifica di alcune aperture in facciata e la realizzazione di un portico; Rilevato altresì che le il fabbricato in oggetto ricade in zona R.U.A. e che le stesse ben si inseriscono nel contesto circostante, esprime parere favorevole all'unanimità. ...omissis...";
- **che** in data 25.05.2021 il Responsabile del Paesaggio ai sensi dell'art. 11, co. 5 del D.P.R. n. 31/2017, ha elaborato la relativa "*Proposta di Accoglimento*", in conformità al parere favorevole reso in data .12.2020 dalla Commissione per il Paesaggio.
- che con nota prot. com. n. 3742 del 25.05.2021, veniva trasmessa al MIBACT Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli la suddetta "*Proposta di Accoglimento*" unitamente alla documentazione ed agli elaborati di progetto dell'intervento in parola;
- **che** la predetta documentazione veniva assunta dagli uffici del MIBACT Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli in data **15.06.2021** (giusta ricevuta in atti);
- **che** il progettista incaricato trasmetteva dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale n. 59 del 29.12.2018;

VISTO:

- l'art. 11 del DPR 31/2017 che al comma 5, ultimo periodo, recita: "Se anche la valutazione del Soprintendente è positiva, questi, entro il termine tassativo di venti giorni dal ricevimento della proposta, esprime il proprio parere vincolante, per via telematica, all'amministrazione procedente, la quale adotta il provvedimento nei dieci giorni successivi" e che al comma 9 recita: "In caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti dal comma 5, si forma il silenzio assenso ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e l'amministrazione procedente provvede al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica".
- la Sentenza del Tribunale Amministrativo Reginale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), N. 01542/2021 REG. PROV. COLL, N. 00386/2021 REG. RIC;
- la nota acquisita al prot. Com. n. 4971 del 20.07.2021, di sollecito al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, da parte dell'ing. Guglielmo Napoleone.

RILEVATO:



- che alla data del 10.08.2021 (giusta attestazione prot. n. 5359 del 10.08.2021) emessa dal Responsabile del Protocollo) non risulta pervenuta alcuna comunicazione da parte del MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, in merito all'istanza in oggetto e pertanto, risultando decorso il termine previsto dal comma 9 dell'art. 11 del DPR 31/2017 che richiama l'art. 17 bis della Legge 241 del 07.08.1990 è da ritenersi formato il relativo silenzio assenso:

RITENUTO:

di poter dare esecuzione agli atti conseguenti, in conformità al parere favorevole reso in data 13.05.2021 dalla Commissione per il Paesaggio.

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, lo scrivente, in virtù delle competenze attribuitegli con Decreto Sindacale prot. n.1557 del 01.03.2021, per l'esercizio delle funzioni e l'adozione di atti dettati dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento vigente, inclusi atti amministrativi per l'esercizio delle funzioni subdelegate dalla Regione Campania in materia di tutela ambientale (paesaggistica) con L.R. n°65 del 1° Settembre 1971 in conformità delle direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative sub-delegate dalla Regione Campania ai Comuni di cui alla L.R. n°10 del 23 Febbraio 1982 aventi per oggetto "Indirizzi programmatici e direttive per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n° 65/81: Tutela dei beni ambientali";

R I L A S C I A AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Alla Sig.ra OLIVIERI Marianna nata a Lacco Ameno (NA) il 09.05.1988 e residente in Barano d'Ischia (NA) alla via Vado Michele n. 13, C.F.: LVR MNN 88E49 E396S, giusta S.C.I.A. prot. com. n. 3021 del 26.04.2021, ai sensi del DPR 06.06.2001, n° 380, relativa al "Progetto per la realizzazione di un portico, traslazione scala e modifica dei vani" immobile sito in Barano d'Ischia (NA) alla via Vado Michele, in catasto al foglio n. 19 p.lla n. 1593 sub 4, così come rappresentato sugli elaborati tecnici e grafici allegati alla presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, (pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs 63/08, dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011, dal D.L. n 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii, nonché del Regolamento emanato con D.P.R. n. 139/2010 in attuazione dell'art. 146 comma 9 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. ii., come sostituito con D.P.R. n. 31/2017 in conformità al parere favorevole reso in data 13.05.2021 dalla Commissione per il paesaggio.

La presente Autorizzazione viene rilasciata ai soli fini paesaggistici, rimettendo al Responsabile del Settore V (Urbanistica – Edilizia Privata) le verifiche in relazione alla legittimità urbanistica-edilizia dell'immobile interessato dagli interventi di che trattasi. Sono fatti salvi eventuali diritti di terzi.

La presente autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio legittimante l'intervento urbanistico-edilizio. Restano fermi gli obblighi previsti dalla Parte II del D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii.

L'efficacia della presente autorizzazione è disciplinata dal comma 4 e 11 dell'art. 146 D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii..

La presente autorizzazione a cura del Responsabile del Procedimento Paesaggistico, ai sensi dell'art. 146, commi 11 e 13 del D.Lgs. nº 42/04 e ss. mm. ed ii., è annotata nell'elenco delle autorizzazioni liberamente consultabile per via telematica sul sito del Comune di Barano d'Ischia, è trasmessa immediatamente al richiedente, al MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, alla Regione Campania unitamente al parere reso dalla predetta Soprintendenza nonché al Responsabile del Settore V (Urbanistica – Edilizia Privata) per gli adempimenti consequenziali di propria competenza tenuto conto che le opere risultano non assentibili se relative ed incidenti su aree, manufatti o parti di essi abusivamente realizzati e/o modificati e non sanati.

Ai sensi del comma 12 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, "L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado".

Il Responsabile del Procedimento Paesaggistico (geom. Mattia Florio)

Il Responsabile per il Paesaggio (arch. Mattia Di Costanzo)